



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente |
| (TO) BATTELLI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) COTTERLI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) MUNARI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) DE FRANCESCO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 27/10/2020

FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 2/03/2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente dopo il pagamento di 52 rate su 120, senza ottenere l'integrale rimborso degli oneri non maturati.

Pertanto, la parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.319,98, al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, a titolo di "spese di mediazione", la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, ha rappresentato che la parte ricorrente, in sede di estinzione, ha sottoscritto una quietanza liberatoria nella quale lo stesso si dichiarava pienamente ed incondizionatamente soddisfatto degli importi restituiti, con rinuncia ad ulteriori somme; ha contestato l'applicabilità diretta dei principi di cui alla sentenza *Lexitor* nei rapporti interpretati; ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

Pertanto la parte resistente chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla questione del mancato



rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio non può che risolvere la controversia attenendosi a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, che, con la pronuncia n. 26525 del 17/12/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

In merito al criterio da seguire per il rimborso dei costi *up front*, nella suddetta decisione, il Collegio di Coordinamento ha inoltre affermato che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale*”. Il Collegio decide di attenersi a tale criterio.

Prima di entrare nel merito della controversia il Collegio deve risolvere l'eccezione di quietanza liberatoria sollevata dall'intermediario resistente. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, conformemente a quanto indicato nella decisione del Collegio di Coordinamento nr. 8827/2017, si ritengono non idonee a produrre effetti abdicativi di diritti le quietanze liberatorie che siano mancanti, da un lato, dell'identificazione della *res litigiosa* e delle reciproche concessioni (essenziali per le transazioni), dall'altro, dell'inequivoca espressione di una volontà abdicativa da parte del cliente e della esatta identificazione del diritto oggetto di rinuncia. Inoltre, è condiviso orientamento dei Collegi territoriali che, in generale, le quietanze liberatorie possano essere repute quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati. Nel caso di specie, la quietanza *de quo*, depositata in atti dall'intermediario resistente risulta priva dell'indicazione del luogo e data della sottoscrizione e la parte ricorrente non ha indicato neppure le modalità di rimborso delle eventuali rate che dovessero risultare in eccesso. È poi dirimente osservare che la rinuncia al credito, quando autonoma rispetto a un accordo transattivo e, tanto più, se contenuta in una quietanza liberatoria unilateralmente predisposta dall'intermediario su moduli standardizzati, costituisce un'inammissibile abdicazione a diritti irrinunciabili del consumatore (artt. 143 Cod. cons. e 127 t.u.b.) oggetto di protezione imperativa (Cfr. Collegio di Torino decisioni nn. 10536/17, 3318/17 e 3827/20). Ne consegue che la rinuncia in questione è inefficace.

Nel merito, in base alla loro descrizione e al condiviso orientamento dei Collegi territoriali, le commissioni [nome dell'intermediario] vanno considerate di natura *recurring* per la voce di costo “non ripetibile”, in quanto remunera “gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista”, mentre il rimborso della quota non maturata per la voce di costo “ripetibile” andrà effettuato secondo il criterio contrattuale. La commissione di distribuzione va considerata di natura *recurring* in quanto remunera anche attività di pubblicità e presidio del territorio. Deve essere considerate di natura *recurring* anche il costo per l'invio



di comunicazioni periodiche.

Dal conteggio estintivo sopra riportato risulta un abbuono di € 1.492,73 a titolo di interessi per la parte non maturata, un abbuono di € 362,87 a titolo di "commissioni [nome intermediario] ed un abbuono € 12,47 per le spese di invio di comunicazioni periodiche.

Pertanto, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato:

| | | | |
|------------------------------|----|--|--------|
| Durata del prestito in anni | 10 | Tasso di interesse annuale | 4,90% |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 56,67% |
| | | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 34,53% |

| rate pagate | 52 | rate residue | 68 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|--|----|--------------|----|-----------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| commissioni intermediario (non ripetibili) | | | | 2.452,27 | Recurring | 56,67% | 1.389,62 | | 1.389,62 |
| commissioni intermediario (ripetibili) | | | | 1.050,97 | Upfront | 34,53% | 362,86 | 362,87 | -0,01 |
| commissioni distribuzione | | | | 1.231,20 | Recurring | 56,67% | 697,68 | | 697,68 |
| costo invio comunicazioni periodiche | | | | 22,00 | Recurring | 56,67% | 12,47 | 12,47 | 0,00 |
| Totale | | | | 4.756,44 | | | | | 2.087,29 |

L'importo come sopra calcolato (€ 2.087,29), cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del reclamo, non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente, la quale ha considerato tutte le voci di costo (anche le commissioni dell'intermediario "ripetibili") soggette a rimborso secondo il pro rata lineare.

Non sussistono invece i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (decisione n.3498 del 26 ottobre 2012) per il riconoscimento delle spese legali in favore della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.087,29, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA